



Regolamento dei servizi speciali Covid-19

In vigore dal 26/10/2020

Aggiornato il 26-11-2020

Indice

Art. 1.	Premessa	1
Art. 2.	Definizione dei servizi	1
Art. 3.	Beneficiari dei servizi	2
Art. 4.	Incremento limiti di spesa	2
Art. 5.	Risorse	4
Art. 6.	Criteri di priorità per l'erogazione dei servizi	4
Art. 7.	Dubbi interpretativi	4

Art. 1. Premessa

- a. Il presente regolamento dei servizi speciali Covid-19 dell'Ente Bilaterale Veneto F.V.G. (di seguito per brevità EBVeneto), integra il Regolamento dei Servizi di EBVeneto e definisce modalità, procedure e parametri per l'erogazione dei servizi speciali Covid-19 che sono erogati dall'ente grazie anche al co-finanziamento degli EE.BB. nazionali, a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica da Covid-19
- b. Questo regolamento viene approvato dal Comitato Esecutivo dell'EBVeneto (di seguito per brevità C.E.), che ha la facoltà di modificarne in tutto o in parte i contenuti.
- c. Il presente regolamento è valido a partire dal 6 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, salvo diversa disposizione del C.E.

Art. 2. Definizione dei servizi

- a. I servizi interessati dal presente regolamento sono divisi in servizi rivolti ai lavoratori dipendenti e servizi rivolti alle imprese, come di seguito specificato:
Servizi ai lavoratori
 - Sostegno natalità
 - Rimborso asilo nido e scuola materna
 - Rimborso libri di testo
 - Contributo per assenza figli a casa
 - Assistenza genitori anziani

- Sostegno disabilità
- Rimborso servizi di conciliazione vita-lavoro
- Buono Conciliazione vita-lavoro

Servizi alle imprese

- Rimborso DVR (protocollo Covid-19)
- Rimborso Divise di lavoro (mascherine sanitarie)
- Rimborso Strumenti innovativi
- Rimborso Dispositivi Covid-19

b. Le modifiche o integrazioni ai servizi sopra riportati e l'attivazione dei nuovi servizi, si intendono solo nelle limitazioni previste dal presente regolamento e comunque limitatamente agli anni di esercizi 2020 e 2021.

Art. 3. Beneficiari dei servizi

- a. Possono accedere alle agevolazioni previste nel presente regolamento per i servizi sopraelencati legati al Covid-19, tutti i lavoratori dipendenti delle aziende iscritte e tutte le aziende iscritte che nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, abbiano avuto accesso ad uno degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente con causale Covid-19.
- b. Resta salve tutte le altre previsioni e clausole previste dal Regolamento dei Servizi di EBVeneto che non vengono modificate dal presente Regolamento.

Art. 4. Incremento limiti di spesa

- a. In deroga a quanto previsto dal Regolamento dei Servizi di EBVeneto, i limiti massimi annui e le percentuali di rimborso per singolo lavoratore sono modificati come indicato nei seguenti punti b. e c. per i seguenti servizi:
- Sostegno natalità
 - Rimborso asilo nido e scuola materna
 - Rimborso libri di testo
 - Contributo per assenza figli a casa
 - Assistenza genitori anziani
 - Sostegno disabilità
 - Rimborso servizi di conciliazione vita-lavoro
 - Mascherine sanitarie
- b. Per le richieste pervenute all'ente a partire dal 26-10-2020 e per i lavoratori che siano stati sospesi dal lavoro con ammortizzatori sociali con causale Covid-19 nel periodo compreso tra il 23-2-2020 e il 31-12-2020, il massimale dei soli servizi indicati nel punto precedente viene incrementato di **€ 50 per i lavoratori sospesi per almeno 1 giorno** e di **€ 100 per i lavoratori sospesi per almeno 8 settimane**, anche non continuative, in deroga al massimale di € 350 per la totalità dei servizi e fino comunque ad un massimo di **€ 400 all'anno** per totalità dei servizi **per i lavoratori sospesi per meno di 8 settimane e di € 450 all'anno** per la totalità dei servizi **per i lavoratori sospesi per almeno 8 settimane**.
- c. Per le richieste di cui al punto precedente le maggiorazioni previste sono in deroga alla percentuale di rimborso prevista per il singolo servizio e comunque fino ad un massimo del 100% della spesa sostenuta, verificabile delle fatture allegata alla richiesta.
- d. Per accedere ai massimali indicati nei punti precedenti, il lavoratore dovrà presentare un numero sufficiente di buste paga, tali da attestare i periodi di sospensione previsti.

- e. Per le richieste già presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e comunque pervenute all'ente successivamente al 26-10-2020, che non hanno beneficiato delle agevolazioni qui previste, è possibile inviare una richiesta di integrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
- f. I limiti massimi di spesa e le percentuali di rimborso dei singoli servizi, previsti dal presente regolamento sono modificati come di seguito specificato:

Contributo per assistere i figli a casa

- Il servizio Contributo per malattia figli che prevede un contributo giornaliero forfettario per assistere i figli ammalati, viene modificato come indicato dai commi seguenti.
- Il massimo di giornate all'anno rimborsabili passa da 7 a 9
- Il contributo viene dato non solo per la malattia dei figli, anche per tutti i casi in cui il lavoratore sia tenuto a rimanere a casa per accudire il figlio a seguito delle restrizioni sanitarie imposte dalla normativa vigente in per via del Covid-19
- L'età dei figli per i quali si può ricevere il contributo passa da 12 a 14 anni
- Tale limite di età non si applica ai figli portatori di handicap con disabilità certificate pari o superiori al 30%

Assistenza genitori anziani

- Il numero massimo di giornate rimborsabili per il servizio di assistenza per genitori anziani passa da 7 a 9.

Rimborso servizi di Conciliazione vita-lavoro

- Il nome del servizio "Buono conciliazione vita-lavoro" viene modificato in "Rimborso servizi di conciliazione"

Buono Conciliazione vita-lavoro

- Viene attivato un nuovo servizio straordinario che prevede l'attivazione di un "Buono di conciliazione" spendibile presso i fornitori convenzionati tramite apposita piattaforma messa a disposizione da EBVeneto, per le seguenti tipologie di prestazioni:
 - servizi di assistenza ai minori di 14 anni
 - servizi di assistenza ai genitori anziani con più di 75 anni
 - servizi di assistenza per parenti di primo grado con disabilità certificate pari o superiori al 30%,.
- Il buono può essere richiesto solo da lavoratori che siano stati sospesi dal lavoro con ammortizzatori sociali con causale Covid-19 tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 per almeno 8 settimane, anche non continuative.
- Il buono viene riconosciuto per nucleo familiare e non per singolo lavoratore.
- Il buono viene messo a disposizione del lavoratore mensilmente con un valore pari a € 200 al mese e può essere utilizzato fino ad un massimo di:
 - 3 mesi per lavoratori con 3 o più figli
 - 1 mese per tutti gli altri lavoratori
- Il presente servizio non è cumulabile con altri buoni di conciliazione erogati da enti pubblici per le medesime finalità.
- Il servizio è sperimentale e viene erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili destinate dal C.E. specificatamente a questo scopo.

Rimborso DVR e Protocollo Covid-19

- Il servizio "Rimborso DVR, piano HACCP o Certificazioni ISO" viene ampliato prevedendo anche la possibilità di richiedere il rimborso dei costi sostenuti per l'elaborazione del

Protocollo aziendale Covid-19 o per la modifica del DVR dovuta ad integrazione di aspetti legati al Covid-19.

Divise di lavoro e rimborso mascherine

- Il servizio Divise di lavoro, per le sole richieste aziendali, viene ampliato anche al rimborso di mascherine chirurgiche e di altri tipi di mascherine il cui uso è previsto dalle vigenti disposizioni sanitari

Rimborso per dispositivi Covid-19

- Viene attivato un nuovo servizio straordinario che prevede il rimborso al 50% fino ad un massimo € 800 per l'acquisto di apparecchiature, dispositivi, prodotti o servizi dovuto all'ottemperamento delle vigenti disposizioni sanitarie legate al Covid-19 o all'adozione di soluzioni che diano maggiori garanzie di sicurezza sanitaria, garantendo ambienti sanificati, il distanziamento sociale tra le persone o la riduzione dei contatti.
- Sono rimborsabili termo-scanner, apparecchi e servizi di sanificazione degli ambienti e dei prodotti, pareti divisorie in plexiglass, detergenti e dispositivi per la sanificazione delle mani, cartellonistica e adesivi per indirizzare i flussi o per dare adeguate informazioni e simili.
- Il servizio può essere richiesto solo da azienda iscritte che abbiano attivato ammortizzatori sociali per almeno 8 settimane anche non continuative, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Art. 5. Risorse

- a. Le risorse aggiuntive messe a bilancio da EBVeneto per gli anni 2020-2021 per le modifiche apportate ai servizi e per i servizi aggiuntivi previsti dal presente Regolamento per via del Covid-19 ammontano a € 316.524,14 co-finanziati al 50% degli EE.BB. Nazionali, di cui € 263.566,90 per i servizi di sostegno al reddito dei lavoratori e € 52.957,24 per i servizi alle imprese.
- b. Tutte le modifiche apportate ai servizi dal presente regolamento e tutte le richieste ammissibili che prevedono l'erogazione di risorse maggiori rispetto a quanto previsto dal Regolamento dei servizi, sono erogate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al precedente punto a), salvo quanto previsto dai commi seguenti del presente articolo
- c. Tutte le richieste ammissibili non erogate per esaurimento delle risorse disponibili indicate nel precedente punto a), vengono inserite in graduatoria secondo le priorità previste dal Regolamento dei servizi con le modifiche indicate nel successivo art. 7.
- d. E' facoltà del C.E. deliberare di erogare le richieste non evase incrementando la spesa prevista.

Art. 6. Criteri di priorità per l'erogazione dei servizi

- a. Alle priorità indicate per il pagamento delle richieste in graduatoria dal Regolamento dei Servizi, vengono aggiunte le seguenti priorità:
 - **maggior del periodo di sospensione** dal lavoro del dipendente con causale Covid-19
 - **maggior del periodo di utilizzo di ammortizzatori sociali** da parte dell'azienda con causale Covid-19

Art. 7. Dubbi interpretativi

Per quanto non specificato dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento dei Servizi ordinari dell'ente o da quanto definito dal C.E. che è responsabile di ogni interpretazione di quanto qui riportato.